

TAR CALABRIA SU BANDO PER DIRETTORE SANITARIO: PARTECIPAZIONE CONSENTITA A TITOLARI DI STRUTTURA SEMPLICE

Sentenza del TAR Calabria del 5 giugno 2017, n. 892/2017

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Con provvedimento di Giunta n. 362 del 18 ottobre 2013 la Regione Calabria ha bandito un avviso pubblico per l'istituzione di elenchi regionali, ad aggiornamento biennale, degli aspiranti alla nomina di Direttore sanitario e Direttore amministrativo nelle Aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Alcuni aspiranti all'inserimento nella graduatoria degli idonei hanno impugnato avanti il Tar Calabria l'avviso pubblico, sottolineando tra i vari motivi di ricorso, il fatto che la Giunta regionale, nell'avviso pubblico, ha voluto riconoscere anche ai titolari di struttura semplice a valenza dipartimentale quella "attività qualificata di direzione tecnico-sanitaria con diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali" tale da consentire la partecipazione all'indetto bando anche a tale specie di dirigenti titolari di strutture semplici a valenza dipartimentale, sebbene la norma nazionale sul punto sia puntuale nel non ammetterne la partecipazione, stante l'assenza della relativa articolazione organizzativa.

Sul punto il Tar Calabria ha posto un quesito alla Regione Calabria che ha precisato di avere inteso di riconoscere ai titolari di SSD la possibilità di partecipare all'avviso pubblico in quanto ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 10.12.1997, n. 484 l'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria aziendale in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente. Per espressa previsione contrattuale (art. 27 ccnl 8.6.2000) l'incarico di direzione di struttura dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna lo stesso può comportare inoltre la gestione diretta di risorse finanziarie.

Il Tar Calabria ha quindi respinto il ricorso suindicato evidenziando che la normativa contrattuale "esclude che possano esservi rapporti di subordinazione tra una struttura semplice dipartimentale e una struttura complessa che afferisce allo stesso dipartimento. I rapporti tra il responsabile di una struttura semplice dipartimentale e i responsabili delle strutture complesse che afferiscono allo stesso dipartimento sono paritetici per quanto concerne gli ambiti di autonomia e responsabilità, che devono essere puntualmente e specificamente definiti dal contratto integrativo aziendale, dal regolamento aziendale di organizzazione e devono trovare riscontro nei singoli contratti individuali. Il responsabile di una struttura semplice dipartimentale risponde solo al responsabile del dipartimento cui la struttura afferisce. L'autonomia del responsabile di una struttura semplice dipartimentale è in termini generali quella stabilita dal comma 3 dell'articolo 27 del Ccnl 1998-2001, che a questo riguardo precisa: 'per struttura' si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie".